

STATUTO

**VILLA BELVEDERE
RESIDENCE PER ANZIANI E
DISABILI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI GEMINI AG
CONTRADA PUZZILLO S.N.

Numero REA: AG - 214479

Codice fiscale: 02902700844

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 27.343/12.810 DI REP

STATUTO

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione "VILLA BELVEDERE RESIDENCE PER ANZIANI E DISABILI società cooperativa sociale".

società cooperativa sociale".

La società ha sede a San Giovanni Gemini (AG).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di San Giovanni Gemini (AG) con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31-12-2070) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 3 - scopo

La società cooperativa si propone lo scopo di perseguire, nell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Articolo 4 - mutualità prevalente

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità e alla promozione e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

lo svolgimento di attività diverse nei settori: turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 11ett. b) della legge 381/91.

La cooperativa ispira il suo operato agli insegnamenti cristiani mettendosi al servizio di quanti versano in stato di povertà morale e materiale, al fine di proporre l'uomo nella sua totale dignità e interezza.

La "famiglia" e lo stile della cooperativa, quanti svilupperanno un rapporto con essa saranno accolti con tale spirito.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario rispetto ai ruoli, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto (6°) principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i

modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, Associazioni, Regioni e Unità Sanitarie Locali ecc ...), con Enti Pubblici, parapubblici, morali e di volontariato e privati, nello specifico enti religiosi.

Si propone in generale di operare nell'ambito di servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, nell'assistenza degli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici e psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'istituzione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque a raggiungimento dello scopo sociale

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la società cooperativa dovrà rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 5 - oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto:

- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare domiciliare presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura ecc. ad anziani, ammalati, disabili e ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- coordinare e gestire servizi socio - assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- gestire servizi socio - educativi - assistenziali a tutela della persona rivolti a ragazzi, giovani, studenti ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazione di servizi;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e

della propria dichiarata disponibilità;

- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della propria autodeterminazione;
- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze madri, soggetti disabili psichici e fisici volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate e da emanare;
- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti e attività socio - culturali);
- la realizzazione e la gestione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici e anziani;
- la creazione di case - famiglia, comunità alloggio, case - albergo, case protette per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, anziani e altri soggetti privi di assistenza familiare;
- la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- la realizzazione e la gestione di soggiorni - vacanze;
- l'assistenza post - penitenziaria;
- l'assistenza alle gestanti e alle ragazze madri perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di case - famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la prestazione, anche a domicilio, di assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti e alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze madri nel mondo del lavoro;
- la gestione di asili nido e scuole materne nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture scolastiche e parascolastiche, nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità e il libero e armonico sviluppo del bambino;
- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.);
- l'utilizzazione di strumenti per la diffusione e la promozione culturale e sociale;

- lo sviluppo di studi sulle condizioni e i problemi delle persone svantaggiate nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;

- l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, della tele - assistenza e della tele - medicina;

- la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;

- la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;

- la realizzazione di iniziative che consentono il rapporto organizzato nel territorio;

- servizio di segretariato sociale e informagiovani;

- l'avviamento di servizi per la gestione del tempo libero, di integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;

- attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

- gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap, di trasporto e assistenza igienico - sanitaria nelle scuole;

- la gestione del servizio sociale professionale;

- la costituzione e la gestione di equipe socio - psicopedagogiche e specialistiche;

- la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e per disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

- effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge n. 142/2001.

L'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato.

La società cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso, potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, per fornire un alloggio e distribuire pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà, potrà gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La società cooperativa potrà comunque svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione e gestione di servizi e centri di riabilitazione;

- la promozione, collaborazione e/o gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale;

- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi;
- la conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori e anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
- la gestione di servizi ristorativi e/o di strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici.

In tal caso le persone svantaggiate dovranno costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La società cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è altresì impegnata a integrare, in modo permanente o secondo le contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale, purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società possieda tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge. Potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa potrà altresì ottenere prestiti dai soci disciplinati da apposito

regolamento interno nell'osservanza delle leggi vigenti, e in particolare dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Potrà altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto delle norme vigenti.

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni.

La società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In particolare, la società cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 6 - quote sociali

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 2525 del Codice Civile, salvo quanto nello stesso articolo previsto. Articolo 6 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, e in particolare soggetti e organizzazioni private e pubbliche che abbiano maturato capacità ed esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella società cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato, in conformità all'art. 4 del presente statuto;
3. sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto

dall'art. 5 del presente atto costitutivo. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. sono soci utenti le persone svantaggiate che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio - assistenziale, i quali siano interessati all'attività della società cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 7 - procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve dichiarare di avere preso visione;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti della società cooperativa, dei quali deve dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota di capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo

amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte devono essere versate all'atto di ammissione interamente.

I soci sono obbligati:

a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la società cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale comunque non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa; la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione,

in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 22 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere con le modalità previste per i soci non sovventori nel successivo art. 11. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico decorsi novanta (90) giorni dalla comunicazione da parte del recedente.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento il socio speciale è ammesso, previa istanza da presentare con le modalità di cui all'art. 7 del presente atto costitutivo, a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla società cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal predetto art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto.

Articolo 10 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - recesso

I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla società cooperativa nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Nel caso di soci sovventori ciò dovrà avvenire con un preavviso di centottanta (180) giorni.

Spetta all'organo amministrativo verificare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che,

a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo art. 13, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
- 8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla società cooperativa per inadempimento;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art 36 del presente statuto.

Articolo 13 - patto di non concorrenza

E' fatto divieto ai soci di partecipare a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità o forma giuridica ad attività analoghe a quelle svolte dalla società cooperativa, salvo parere positivo rilasciato in forma scritta dall'organo amministrativo.

Articolo 14 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale regolata dall'art. 36 del presente atto costitutivo.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15 - liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23 del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 22 del presente atto costitutivo può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Articolo 16 - morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi spetta unicamente il diritto alla liquidazione della quota del defunto determinata e liquidata con le modalità di cui al precedente articolo.

E' esplicitamente escluso il diritto di subentro da parte degli eredi nella qualifica di socio del defunto.

Articolo 17 - prescrizione dei diritti

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque (5) anni e sei (6) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18 - trattamento normativo ed economico dei soci

lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di risanamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo deve deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la società cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto costitutivo.

Articolo 20 - patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo di euro cento (€ 100,00);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui all'art. 6 del presente statuto, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di euro cinquecento (€ 500,00), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 19 del presente statuto;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva legale;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi.

Il socio che intenda comunque cedere la propria quota dovrà adire la via del recesso come previsto nel precedente art. 11.

Articolo 22 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31)

dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 del presente statuto e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) del precedente art. 20.

E' comunque sempre e in ogni caso vietato:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,50) rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. l'organo amministrativo;
3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
4. il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Articolo 25 - Convocazione

L'organo amministrativo convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento a mano, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni ovvero entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta un singolo amministratore ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se previsto per legge o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 26 - assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
- fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'organo amministrativo o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Inoltre l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo:

- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- deliberare sull'adesione ad altri enti, consorzi ed organismi;
- deliberare e l'istituzione o la soppressione di unita locali.

Articolo 27 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2538 del Codice Civile.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e per le modifiche dello statuto l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 28 - intervento, voto, rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Per i soci sovventori e per i soci speciali si applica quanto stabilito rispettivamente all'art. 6 e all'art. 9 del presente atto costitutivo.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 29 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente

statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - organo amministrativo

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di due (2) a un massimo di nove (9) membri secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori possono essere anche persone non socie; in questo caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono sempre rieleggibili; non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile; restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, ne è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero

quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se previsti per legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della società cooperativa spetta all'amministratore unico; al presidente del consiglio di amministrazione o al vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, e ai consiglieri delegati, se nominati; agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo come siano stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

Sezione III - organo di controllo

Articolo 31 - nomina, composizione e durata

L'assemblea può nominare il collegio sindacale ovvero un solo sindaco ove consentito dalla vigente normativa.

La nomina del collegio sindacale o del sindaco è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Articolo 32 - norme applicabili ai sindaci

Ai sindaci si applicano le norme in materia di società per azioni.

Nel caso sia possibile la nomina di un solo sindaco, tutte le norme del presente statuto che fanno riferimento ai sindaci o al collegio sindacale si devono intendere come riferite all'unico sindaco.

Articolo 33 - revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34 - scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello atto costitutivo, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;
- eventualmente gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società cooperativa conformemente alle norme di legge.

La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello atto costitutivo. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 35 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 36 - clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta (90) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della società cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 37 - disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 20, 23 e 35 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti sulle società cooperative sociali nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.